

Legge regionale 05 settembre 1989 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

**Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.**

**Art. 73**

*Attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10(programma 0.6.2.)*

**1.** In attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le modalità in essa previste all' articolo 66, commi 2 e 3, viene assegnata, per l' anno 1989, alla Comunità collinare del Friuli la somma di lire 150 milioni per lo svolgimento, nel relativo territorio, delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel campo agricolo e zootecnico e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

**2.** L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare l' assegnazione prevista dall' articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, con la somma di lire 200 milioni per l' anno 1989.

**3.** Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.

**4.** Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 1773 la locuzione << e alle Comunità montane >> viene sostituita dalla locuzione << , alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli >>.